IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LX - Serie V - Vol. VII - Fascicolo V - Maggio 1935

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Constitutio Apostolica de Paenitentiaria Apostolica.

(« A. A. S. », XXVII, n. 4; 25 martii 1935, pag. 97).

Pius Episcopus
servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Quae divinitus Nobis in Beato Petro Apostolorum Principe delata est summa ligandi solvendique potestas, non potuit animum Nostrum, ex quo ad Summi Pontificatus fastigium provecti fuimus, ad Sacrum illud Tribunal non convertere per quod Romanus Pontifex hanc eamdem potestatem, quam in Ecclesia obtinet, penitiore quadam ratione eaque ad salutem animarum uberrima, exercet: Sacram Paenitentiariam Apostolicam dicimus, cui commissae sunt hinc, tamquam Paenitentiae Sacramenti consectariae, intimae res et difficillimae quam quae maxime, in conscientiae penetralibus absconditae solique Deo cognitae; illinc indulgentiarum largitiones, quibus fidelibus facultas tribuitur recipiendi a Divina Misericordia poenarum remissionem, quae ob peccata commissa, eaque in confessione sacramentali iam quoad culpam deleta, solvendae remanent.

Neque immerito. Nam Decessor Noster s. m. Benedictus XIV, cum de dignitate Sacrae Paenitentiariae ageret, haec nobis scripta reliquit: « Ideo praeter alia plura pro variis causarum generibus constituta Romanae Curiae tribunalia, voluerunt (Pontifices) imprimis iam inde a vetustissimis usque temporibus exstare in eâ et numquam defecturum perpetuo conservari, instar fontis patentis domui David in ablutionem peccatoris, Apostolicae Paenitentiariae Officium, ad quod universi fideles ex omni christiani orbis regione pro suis quisque spiritualibus morbis quamlibet occultis, sive per se sive per arcanas litteras, propriis etiam suppressis nominibus, tuto confugere possent et convenientem vulneribus medicinam secreta et gratuita curatione (qualis ab omnibus optanda foret) protinus consequerentur » (1).

(1) Const. *Pastor bonus*, 13 aprile 1744.

Quapropter, cum Nos Ipsi, una cum dilecto filio Nostro Laurentio, tit. S. Pancratii, S. R. E. Presbytero Cardinali Lauri, Paenitentiario Maiore, experiendo perspectum habuerimus, quali reverentia et quam exquisita cura hoc Nostrum Tribunal prosequendum sit, quasi ad denuo significandum quanta cum gravitate, prudentia mentisque acumine spiritualia fidelium negotia peragenda sint, quos Ecclesia Deo adducere enititur, modum et rationem definire et constituere decrevimus, quibus amplissimae et sanctissimae facultates, Sacrae Paenitentiariae can. 258 Cod. Iuris Canonici datae, sint adhibendae.

Ad quod consilium ineundum eo magis compulsi sumus, quod necessarium id factu iudicavimus ob negotiorum agendorum multitudinem, ortam eam quidem cum e frequenti hominum inter se commercio, quod antiquis temporibus ne suspicari quidem quis potuerit, tum ex eo quod Indulgentiarum Officium a proximo Decessore Nostro s. r. Benedicto XV per Apostolicas Litteras Motu Proprio datas (1), Codice Iuris Canonici dein idem confirmante, perpetuo Sacrae Paenitentiariae adiunctum est; qua quidem adiunctione huius potestas ampliata atque etiam ad causas ad forum externum pertinentes producta est.

Cum autem Decessori Nostro, sanctae item mem. Pio X, in Const. *Sapienti Consilio* ad reformandam Curiam Romanam d. 28 iunii a. 1908 data, expedire visum sit, ad regimen Sacrae Paenitentiariae quod attineret, in memoriam revocare imprimis Constitutionem *In Apostolicae,* d. 13 apr. a. 1744 a praeclaro illo Pontifice eodemque Magistro Benedicto XIV editam, que propriâ suâ atque singulari peritiâ, quam sibi usu comparaverat quo tempore Canonistae Sacri huius Tribunalis munere fungebatur, ipse in animo habuit « In Apostolicae Paenitentiariae Officio... rectissimam undequaque agendi rationem constabilire » (2), Nos quoque ad hoc sollemne documentum mentem convertimus; ab eoque solo principes harum litterarum lineas mutuamur, tam in notis propriis obligationibusque designandis Officialium, quibus Sacra Paenitentiaria constat, quam in negotiorum tractatione definienda; in id unum, ob causas ante allatas atque ob alias quas exponere non vacat, intendentes, ut Constitutio *In Apostolicae,* quae iam a duobus fere saeculis exsistit, ad ea quae rerum usus et temporum rationes Nos docuerint magis accommodetur, quemadmodum idem f. r. Pius X animadverterat, attentis praesertim consuetudinibus, sensim sine sensu in hoc Sa-

(1) *Alloquentes proxime,* 25 mart., 1917; «Mon. Eccl.», 1917, p. 161.
(2) Const. *In Apostolicae.*

crum Officium inductis, quae quidem eamdem Constitutionem Benedicti XIV aliquantum immutarunt.

Et re quidem vera, hoc Officium, quod propriam semper formam prae se tulit, cuique peculiare munus est demandatum, conscientias nempe in foro interno moderandi, id quod nulli alii Apostolicae Sedis Officio datum est, decet profecto etiam instituta et leges omnino propria habere, quanquam quod ad suam Officialiumque disciplinam attinet, et ad eam quidem solam, Sacra Paenitentiaria ordinationibus generalibus, quae pro Curia Romana vigent, obnoxia sit oportet.

Itaque, sententia eiusdem dilecti Filii Nostri Cardinalis Laurentii Lauri, Paenitentiarii Maioris, praehabita, ex certa scientia et matura deliberatione Nostris, ac de Apostolicae Auctoritatis Nostrae plenitudine, abrogantes ad normam can. 22 ordinationes omnes, quae his Litteris Apostolicis neque explicite neque implicite contineantur, statuimus et decernimus quae sequuntur:

1. — Sacrae Paenitentiariae, quae ad normam can. 258 Codicis Iuris Canonici duas sectiones habet, « Tribunal scilicet proprie dictum et Officium Indulgentiarum », praesidet eamque regit Cardinalis Paenitentiarius Maior.

Non est hic cur de altissima dignitate Cardinalis Paenitentiarii Maioris agamus, qui ne defuncto quidem Summo Pontifice officio decedit et cuius praesentia in Apostolicis Constitutionibus (1) adeo necessaria habetur, ut, si Sede Vacante ipse moriatur, Sacrum Collegium de alio eligendo Cardinali providere debeat, qui Paenitentiarii Maioris potestatem habeat; quas ordinationes his Litteris Nostris plene confirmatas volumus; quemadmodum officia etiam confirmamus, quae ad eumdem pertinent, sive in delegandis Paenitentiariis Minoribus tam Romae pro Basilicis Patriarchalibus quam pro aliis Italie Basilicis Nostrae iurisdictioni immediate subiectis (2), sive in concedendis Indulgentiis 300 dierum contactu virgae paenitentialis (3), sive in celebrandis sacris sollemnibus in quibusdam Cappellis Papalibus, sive denique in spirituali ope Summo Pontifici morienti ippie ferenda (4): sed illud praesertim in praesenti Consti-

(1) Cfr. Const. *In Apostolicae* Benedicti XIV et *Vacante Sede Apostolica* Pii X, d. 25 dec. a. 1904, n. 12.

(2) Cfr. Const. *In Apostolicae* et Const. *Quod divina*, d. 3 maii, 1933 et *Iam Annus*, d. 13 Iunii 1933; « Mon. Eccl. », 1933, p. 257.

(3) Cfr. Decr. S. Paenit. 6 martii 1917; « Mon. Eccl. », 1917, p. 172.

(4) Cfr. Const. *In Apostolicae*.

tutione animo proponimus, ut quem locum in Nostro Sacrae Paenitentiariae Apostolicae Tribunali regendo ipse obtineat, statuatur.

Electus a Pontifice e Cardinalibus S. R. E. et per Apostolicas Litteras in forma brevi renuntiatus, Paenitentiarius Maior, postquam in Basilica Vaticana peculiaribus peractis caerimoniis summum munus suscepit, amplissimarum facultatum Sacri huius Officii supremus moderator constituitur, et hoc nomine omnes et singulas facultates Sacro huic Tribunali datas ipse in se complectitur. Cardinalis Paenitentiarius Maior, quod quidem Benedictus XIV iam statuerat, « suum munus per seipsum exercese debebit (1); quere si quo impedimento ipse detineatur vel per aliquod temporis spatium Roma afuerit nec commode ipse adiri possit, eius erit, de consensu Summi Pontificis, alium Cardinalem deputare, qui, tamquam Pro-Paenitentiarius, ipsius vices gerat. Pro-Paenitentiarius vero iisdem facultatibus, quibus Paenitentiarius, erit instructus, easque « proprio nomine » exercebit. Ob rerum autem affinitatem curandum erit, ut ad hoc munus implendum aliquis eligatur, qui inter Eminentissimos Patres in Supremam Sacram Congregationem Sancti Officii cooptatos recenseatur.

2. — Cardinalis Paenitentiarius Maior, in Sacrae Paenitentiariae regimine et in tractandis negotiis, opera definiti numeri Officialium Maiorum et Officialium Minorum utitur. Ad utramque vero eorum seriem determinandam, Decessoris Nostri Benedicti XIV Constitutionem *In Apostolicae* omnino redintegramus. Volumus igitur ut Officiales Maiores sint et maneant sex numero, vetusta sua quisque appellatione designati, quam ob historicam rationem retinemus, etsi eorum officia, pro nonnullis praesertim, titulo iam non apprime respondet; eosque omnes, uno excepto Regente, ad iura obligationesque quod attinet, hisce litteris in aequo inter se ponimus. Sunt autem: Regens, Theologus (quod quidem Officium ex privilegio reservatur Societati Iesu (2) Datarius, Corrector, Sigillator, Canonista; qui omnes sunt vere Sacrae Paenitentiariae Apostolicae Praelati. Officiales porro Minores sunt Secretarius, duo Substituti (alter pro Sectione Tribunalis, pro Indulgentiarum Sectione alter), ceteri denique omnes, quibus Protocolli (quod vulgo vocant), Rescriptorum conficiendorum ac Tabularii in alterutra Sectione cura commissa est. Sive ii qui Tabulariis praesunt, sive ii, qui Rescriptis conficiendis destinantur, pari habeantur dignitatis gradu. Atque ille prior, seu senior-

(1) Cfr. Const. cit.
(2) Const. cit.

inter eos habeatur, ad omnes effectus quod attinet, qui antea fuerit Officialis Sacrae Paenitentiariae nominatus, nullo habito discrimine inter unam alteramve Sectionem. Qui quidem ordo ne immutetur, etiamsi aliquis ad aliud officium transierit, cum suae, tum alterius Sectionis. Quodsi nominationis scidulae eodem tempore exaratae fuerint, ille inter eos pdiorem locum obtineat,qui maior natu fuerit. Officiales quidem Maiores a Summo Pontifice per schedulam Secretariae Status nominantur, ad normam in memorata Constitutione *Sapienti Consilio* definitam; Officiales vero Minores per scidulam Cardinalis Paenitentiarii Maioris.

Nominationis scheda accepta, Officiales Maiores, dum suum quisque munus suscipiunt, praeter fidei professionem, secundum formam a Pio IV et a Pio IX praescriptam, et iuramentum, de quo in Apostolicis Litteris Motu Proprio a Decessore Nostro f. r. Pio X datis (1), ad normam Decreti S. Officii d. 22 martii 1918 (2) — coram Cardinali Paenitentiario Maiore, adstantibus aliis Officialibus Marioribus omnibusque Officialibus utriusque Sectionis, iusiurandum quoque a Benedicto XIV in Constitutione *In Apostolicae* statutum emittent. Officiales vero Minores Tribunalis tam fidei professionem quam iuramentum in Signatura dabunt. Impositum autem praeceptum iuramenti Sacrae Paenitentiariae proprii in prima cuiusque anni Signatura renovandi tam Maioribus quam Minoribus Officialibus ratum firmumque maneat.

3. — Sex Officiales Maiores consessum seu consilium Cardinalis Paenitentiarii Maioris efficiunt; ideoque, non solum Regens, sed etiam alii quinque Praelati semper ad nutum Paenitentiarii Maioris praesto esse debent. Verum, praeter hoc consiliariorum Paenitentiarii Maioris munus, omnes et singuli, neque solus Regens, vere Officiales Maiores Sacrae Paenitentiariae habeantur, sicuti revera sunt, qui ipsum Regentem adiuvent, quoties ab illo, de consensu Cardinalis Paenitentiarii Maioris, vocati fuerint. Immo, congruentem ordinationem Benedicti XIV (3) ab aliquo tempore aliquantulum obsoletam prae oculis habentes, statuimus ad quinque Praelatos supradictos pertinere, ut per vices in Regentis Officium sufficiantur, quando hic absit vel legitime impediatur, cum summi sane momenti res sit, eiusmodi Tribunal semper, ideoque etiam feriarum tempore, gubernari a Praelatis, Officialibus Maioribus, quos olim Benedic-

(1) *Sacrorum Antistitum*, d. 1. sept. 1910; «Mon. Eccl.», 1910, p. 337.
(2) Cfr. *Acta Ap. Sed.*, , vol X, p. 136; «Mon. Eccl.», 1918, p. 102.
(3) Const. cit.

tus XIV (1) non solum tamquam « vita moribusque integris ornatos », sicut de Officialibus Minoribus agens dicebat, sed praeterea ut « eximia doctrina praestantes, casuumque conscientiae peritos » designabat, quosque Nos etiam virtute et doctrina omni exceptione maiores esse volumus. Officialis Maior, quamdiu Regentis vicem gerat, omnibus eiusdem facultatibus utatur.

Oportet itaque Regentem cum aliis quinque Officialibus Maioribus conveniens commercium habere, praesertim cum illis ea omnia communicando, quorum notitia necessaria illis sit, sive ad Offici regimen sive etiam ad expedienda negotia, quando in Regentis munus substituendi sint.

4. — Officiales vero Minores, id est Secretarius, Substituti aliique omnes — quorum nullus ad hoc Officium regendum et ad causas decernendas potestatem habet — secundum sua cuiusque munera, hac Nostra Constitutione definita et in Litteris nominationis designata, prudens et efficax ad negotia expedienda auxilium ferent; qua in re a suo cuiusque moderatore pendeant.

5. — Regens primo loco inter sex Officiales Maiores, ut ipse eius titulus significat, sub immediato Cardinalis Paenitentiarii Maioris ductu, Sacrum Officium moderatur, disciplinam Officialium bonamque Officii administrationem tuendo, sicut omnibus Romanae Curiae Officiorum Praesidibus constitutum est.

Is omnes facultates obtinet, quae ad fines assequendos, propter quos Sacra Paenitentiaria instituta est, requiruntur, secundum can. 258 Codic Iuris Canonici. Excipimus autem ex Regentis potestate, praeter facultates, quas in utraque sectione Cardinalis Paenitentiarius Maior sibi reservare duxerit, nominatim: *in materia Indulgentiarum* eas, quae iam in elencho facultatum Cardinali Paenitentiario Maiori concessarum indicavimus, quem elenchum religiose et inviolabiliter servari volumus; *in materia fori interni,* recursus qui pertinent ad can. 132, iunct. can. 214; 827; 828 i. c. 1527; 840; 985, 4°; 1060 ss.; 1070; 1075, 2°, 3°; 1138 ss., etiam pro foro tantum interno; 2314; 2320; 2342; 2360; 2363; 2367; 2369; 2371; 2388; 2392. In his recursibus Regens providere poterit, si et quantum opus fuerit, ut confessario potestas fiat absolvendi a censuris et, si res ferat, dispensandi quoque ab irregularitate; attamen, in illis solis casibus, in quibus ipse confessarius providere potuisset per can. 2254 et 990 § 2, siquidem urgeat ut animae in statum gratiae et amicitiae di-

(1) Const. cit.

vinae reducantur: ast illico rem totam ad Cardinalem Paenitentiarum Maiorem deferat ut mandata convenientia ab eodem accipiat, quippe quae ei specialiter reservata sint, ut iudicet secundum normas et ordinationes, quas Nosmet Ipsi saepius ei impertivimus, quaeque una cum aliis — quae forte in posterum sive a Nobis Ipsis sive a Successoribus Nostris dabuntur — inviolabiliter et accurate omnibus Officialibus observandae erunt. Postremo Regentis erit in omnibus supradictis recursibus, qui eius potestatem excedunt, pro officio singulas causas ita accurate exponere, ut a Cardinali Paenitentiario Maiore vel ab ipso Summo Pontefice cum plena rei cognitione definitivum iudicium proferri possit.

Quod si negotia peragenda, tam in hac quam in illa sectione, ea etiam quae ad ordinariam Regentis potestatem pertinent, obscura vel aliqua difficultate implicita offerantur, Regens ad Paenitentiarium Maiorem ea referet, ut ad Praelatos inquirendi gratia mittantur, facta inter eosdem aequa laboris distributione et ratione habita peculiaris singulorum peritiae, quo solutio magis perfecta et absoluta sit; deinde vero in Signatura de iis causis disputabitur. Propterea, postquam statutum erit rem quandam Praelatorum inquisitioni subiciendam esse, ea Tabulariorum praefectis tradatur, qui documenta cuique Praelato ad certiorem solutionem necessaria ex iisdem Tabulariis promant eiusdemque rei exemplaria pro aliis Praelatis describenda curent. Duplex autem huiusmodi opus, qui Tribunalis Tabulario praeest, Regente duce ac moderatore, perficiat; qui vero Indulgentiarum Tabularium custodit, duce ac moderatore huius Sectionis Substituto, exsequatur.

Vacante munere Paenitentiarii Maioris non ideo cessant facultates ordinariae Regentis.

6. — Causae tractantur aliae in Congressu cotidiano, aliae in Signatura Praelatorum seu Officialium Maiorum, aliae denique ad Summum Pontificem afferuntur.

a) Res secretae et urgentes, quae ad Paenitentiariam perveniunt pro foro conscientiae, postulant ut singulis diebus considerentur, examinentur, et si fieri potest perficiantur; quam quidem maxima laude dignam consuetudinem S. Tribunalis semper fuisse novimus. Ex quo necessitas cotidiani Congressus orta est.

Iamvero, cum Secretario et Substitutis, secundum ea quae olim Decessor Noster Benedictus XIV, de ipsis Secretariis agens, statuerat « nullius omnino negotii quantumvis ordinarii vel clari expeditionem, sine praevia ipsius Regentis recognitione et approbatione liceat inci-

pere » (1). Regens singulis diebus duplicem Congressum habebit: alterum pro rebus fori interni, alterum pro Indulgentiarum petitionibus. Ipse Regens Congressibus huiusmodi praeerit, unaque semper intererit Secretarius. Congressum vero pro foro interno Substitutus huius Sectionis participet; Congressum autem pro materia Indulgentiarum Substitutus, qui ad hanc rem pertinet. Secretarius et Substituti, ope Officialis cuiusque proprii, curabunt imprimis ut causae in regestis fideliter inscribantur atque earum resumptiones, ubi factae fuerint, adnotentur; dein eas inter se aeque distribuant, legant, diligenter cognoscere studeant; atque earum etiam summarium faciant; mox eas ultro citroque secum communicent, ut et singuli relatores eas omnes exploratas habeant, et mutua consilia in rem conferre possint; postremo de iisdem accurate in Congressu coram Regente referant. Qui quidem, antequam rem plane decernat, quae ad normas redigenda erit, quas pro singulis Sectionibus tradidimus, vel a Nobis et Successoribus Nostris etiam tradentur, ipse per se singulas causas examinare debet, ut de plena veritate relationum sibi factarum certior fiat. Etenim ut Officiales relatores ita Officii Praeses in solidum de consiliis captis respondere debent.

Nihil igitur, in materia fori interni, ab Officii Praeside decerni potest nisi intersint Secretarius et illius Sectionis Substitutus. Quamobrem si vel Secretarius, vel Substitutus desit, in eius locum senior ex Officialibus Minoribus illius Sectionis sufficiatur, in Officio praesens; seniorem dicimus ad normas, quas supra statuimus. Eadem quoque agendi ratio pro Indulgentiarum Sectione decernatur; quapropter si Substitutus in Congressu desit, is a seniore Officialium Minorum illius Sectionis substituatur. Oportet enim Congressus, quoad fieri possit, ex tribus Officialibus constet.

Feriarum aestivarum tempore ita res ordinabuntur ut e Tribunali Secretarius et Substitutus Sectionis una simul ne absint; qui idcirco se invicem ita excipient ut alter eorum in Officio de more maneat; pro Indulgentiis Substitutus absens sufficiatur ab Officiali seniore, qui adest.

Nihilominus per ferias aestivas, tam in hac quam in illa Sectione nonnisi ea negotia expediantur quae moram non admittunt quaeque administrationem ordinariam respiciunt.

Quoniam vero Cardinalis Paenitentiarum Maior, ut mos est, duplici illi Congressui cotidiano non interest, integrum ei erit postulare ut consilia de negotiis, sive fori interni sive indulgentiarum, ex Regentis auctoritate in Congressu capta, sibi afferantur suaeque

(1) Const. cit.

approbationi subiiciantur, antequam hac de re Rescripta dimittantur.

b) Coetus Officialium Maiorum, cui praeest Cardinalis Paenitentiarius Maior, nomen Signaturae Sacrae Paenitentiariae Apostolicae retineat. Cardinalis Paenitentiarius Maior coetum seu conventum convocate, quoties id opportunum ducit ad tractanda negotia graviora vel negotia, ad alterutram Sectionem pertinentia, quae quomodocumque ulteriore studio indigeant, itemque ad examinandos sive competitores muneris Officialium Minorum, quando ad id assequendum concursus fiat, sive candidatos officii Paenitentiarii Minoris in Basilicis.

Quando a Cardinali Paenitentiario Maiore dies Signaturae constitutus est, Regens ei iussa trasmittat qui Tabulario Tribunalis praeest, quique dum ad Praelatos varia rerum, sive fori interni sive Indulgentiarum, de quibus agendum est, exemplaria mittit, e mandato Eminentissimi Signaturam Sacrae Paenitentiariae Apostolicae indicet. Atque praeterea, quandoquidem ad eumdem Tabularii praefectum ea pertinent, quae Paenitentiarios Minores spectant, idem ut sibi iussum fuerit, huius muneris candidatos opportuno tempore convocet, hac in re periculum facturos.

In Signatura, Officiales Maiores, una cum Regente, ad negotia ex officio tractanda, Consiliariorum munere funguntur, cum ad unum Cardinalem Paenitentiarum Maiorem deliberativam ac decretoriam sententiam ferre pertineat; in examinibus vero ius habent ut secreto suffragium ferant, secundum normas ad id datas. Ipse Paenitentiarius Maior Signaturae praeerit; Secretarii munere fungentur, pro negotiis fori interni Secretarius Officii, pro rebus autem Iudulgentiarum huius Sectionis Substitutus. Paenitentiarii Maioris est ordinem negotiorum quae tractanda sunt statuere. De unaquaque causa post praelectionem voti ab Officiali Maiore redacti, ab omnibus eisdem Praelatis praesentibus disputabitur, rogatis sententiis a Paenitentiario Maiore, « inxta sessionis in Signatura ordinem » (1) qui est: Theologus, Datarius, Corrector, Sigillator, Canonista; ultimo demum loco Regens, qui pro cotidiano cum Officio commercio, maioris valoris rationes ad definitivum iudicium afferre poterit.

Postquam a Cardinali Paenitentiario Maiore conclusio facta est, haec statim in causae positione ad eam pertinente a Regente inscribatur, qui, antequam ad aliam rem transitus fiat, ipse praeleget, ut appareat an verba statuto decreto respondeant. Qui Secretarii munere in Signatura fungitur, iure sive suffragii ferendi sive sen-

(1) Const. cit.

tentiae dicendae caret, quippe quod ad sex Officiales Maiores tantummodo pertineat. Eius est imprimis sessionis perscriptionem propriam et accuratam facere. Haec autem perscriptio, ad id facta ut disputatio Congressus litteris tradatur, in Signatura sequenti legenda et approbanda est ac Cardinali Paenitentiario Maiori subscribenda. Tam Secretarius quam Indulgentiarum sectionis Substitutus librum eiusmodi perscriptionum ad se pertinentem, propria manu exaratum religiose conservent.

Praeterea qui Secretarii munus obit, semper paratus esse debet ad referendum, in materia quae ad se pertinet, de causarum positionibus, quae penitiori inquisitioni subiectae non fuerunt, sed de quibus Paenitentiarius Maior sententiam Officialium Maiorem nosse desiderat. Conclusiones statim ab Officiali relatore in suis causarum positionibus inscribantur et ab eodem praelegantur, sicut supra constitutum est, cum de rebus ageretur, de quibus Praelati retulissent.

Omnia porro negotia, de quibus quomodocumque in Signatura actum est, Regens afferet ad Cardinalem Paenitentiarium Maiorem, qui singulis decretis suum ipsius nomen subscribat. Sin autem Cardinalis Paenitentiarius Maior non adest, Regens Signaturae praeerit (excepto, ut patet, casu quo Cardinalis Pro-Paenitentiarius deputatus fuerit, penes quem, quemadmodum supra diximus, omnia iura sunt Paenitentiarii Maioris et omnes eius facultates); sed decreta Signaturae, cui Regens praefuerit, approbationi et subscriptioni Paenitentiarii Maioris proponi debent. Quod si id fieri nequeat, afferantur ad Pontificis in prima Audientia quae post Signaturam habebitur.

c) Cardinalis Paenitentiarius Maior bis in mense Audientiam Summi Pontificis habebit.

Ad Audientiam afferenda erunt omnia negotia, quae in una alterave Sectione facultatem Paenitentiarii Maioris excedunt; omnia quae iam in priore Audientia a Pontifice praeoccupata sunt; quaecumque denique Paenitentiarius Maior (qui semper certior fieri debet de omnibus causarum positionibus, quae ad Officium perveniunt) opportunum iudicaverit, ut Summo Pontifici significentur idque tam ut Pontifex ea cognoscat quae magis conducere possunt ad Universalis Ecclesiae hac in re gubernationem, quam ut idem Paenitentiarius Maior in adhibendis amplissimis sanctissimisque Sacrae Paenitentiariae facultatibus, normas et regulas ab Eo accipiat, qui utpote Supremus conscientiarum Moderator, pro Apostolico quo fungitur Officio peculiari divina ope absque dubio donatur. Causarum positiones Audientiae Apostolicae reservatas, sub ductu et custodia Regentis parabit Secretarius, si res conscientiae, Indulgentiarum Substitutus,

si Indulgentias respiciunt. Ut Secretarius ita Indulgentiarum Sectionis Substitutus, pro suis unicuique concreditis rebus, Cardinalem Paenitentiarium Maiorem adibunt, ut suas eidem relationes afferant; quas tamen antea Regenti examinandas tradiderint.

Volumus autem quo tempore Audientiae intermissae sunt, Cardinalem Paenitentiarium Maiorem casibus urgentioribus providere posse, etiam si agatur de sententiis. quae in foro quoque externo vim excerere suam postulent, cum a Nobis bonum animarum aliis omnibus rebus anteponatur; in proxima tamen Audientia de sententiis a se datis, prout opus erit, referet.

Quoniam vero, vacante Officio Paenitentiarii Maioris, penes Regentem ordinariae tantum facultates manent, ut supra statutum est, definimus, si huiusmodi vacatio eo tempore accidat, quo Audientia intermissae sint, Regentem solummodo in casibus gravissimae et urgentissimae necessitatis providere posse.

Secretarius et Indulgentiarum sectionis Substitutus, pro sua quisque Sectione, in tabulis propriis perscribant quidquid notatu dignum in Audientia statutum sit, praesertim si agatur de principiis, de regulis vel ordinationibus, quae immutationes in praxim Sacri huius Officii inducendas significent. Quarum adnotationum exemplum Regenti tradendum erit, qui sedulo invigilabit, ut etiam ad quinque Praelatos mittatur. Maxime enim expedit hos Officiales semper ante oculos habere quidquid sibi in negotiorum tractatione adiumento esse possit.

7. – Postquam variis negotiis provisum est, sive in Congressu cotidiano, sive in Signatura, sive denique in Audientia, Rescripta ad ea pertinentia conficienda sunt. Quod munus Substitutis commissum est, qui per proprios Scriptores, peritos diligentesque viros, inter quos causarum positiones aequa ratione distribuantur, accuratam rerum confectionem procurare debent. Ut autem Rescriptorum compositio, quae ad forum internum pertinent, uniformi ratione fiat, singuli exsecutores exemplar formularum secum habeant, quas olim adhibitas et a Decessore Nostro Benedicto XIV (1) praescriptas, Nos post diligens examen et inquisitionem, in Signatura a sex Officialibus Maioribus facta, ad normam Codicis conformari iussimus. A quibus formulis nemini discedere licebit, nisi gravibus de causis, singulis vicibus a Cardinali Paenitentiario Maiore approbatis.

Ad Secretarium, pro rebus fori interni, itemque ad Substitutum Indulgentiarum Sectionis, pro sua scilicet sectione, pertinet, adversaria seu « minutas » conscribere earum rerum, quae in forma litterarum vel Rescripti, formulam communem atque usitatam excedunt, ut dein

(1) Const. cit.

per ordinem Scriptoribus pro exsecutione transmittantur. Verum, ut iterum ea revocemus, quae Benedictus XIV statuit, cum de ipsis « procuratoribus » ageret (1), antequam huiusmodi « minutas » a se paratas, Scriptoribus tradant, eas Secretarius et Substitutus approbationi Cardinalis Paenitentiarii Maioris vel Regentis subiiciant oportet.

8. – Omnia acta Sacrae Paenitentiariae, quae in commentario « Acta Apostolicae Sedis » edentur, subscriptionem Cardinalis Paenitentiarii Maioris referre debent; eaque Regenti vel Officiali Maiori eius vicem gerenti subsignanda erunt. Itemque eidem Regenti vel Officiali Maiori subsignanda praecipimus quaevis alia acta, quae a Cardinali Paenitentiario Maiore subscripta fuerint.

Rescripta negotiorum, quae vel Nos ipsi per praesentem Constitutionem e Regentis potestate excepimus, vel in Audientia Pontificis decreta sunt, vel Cardinalis Paenitentiarius Maior sibi reservaverit, vel denique in Signatura tractata sunt, si ab ipso Cardinali Paenitentiario Maiore non subscribuntur, a Regente signantur « de mandato Eminentissimi ».

In rebus autem, quae ad ordinariam potestatem Regentis pertinent, ipse Regens Rescripta subscribit, nihil aliud addens.

Officialis vero Maior, qui Regentis vices gerit, Rescripta, quibus verba anteponenda sunt « de mandato Eminentissimi », signare debet proprio nomine, cognomine, qualitate, nihil aliud adiiciens; alia Rescripta, quae subscriptionem Regentis ferrent, signabit « pro Regente ».

9. – Si Regens vel alius Officialis Maior subscribunt, altera subsignatio pertinet ad Secretarium vel ad Substitutos; ita tamen ut Secretarius omnia Rescripta subsignare possit utriusque Sectionis, Substituti vero tantum Rescripta Sectionis suae. Absentibus Substitutis, Officialis Minor Rescripta subsignet, qui hinc inde ius habet Congressum participandi, quemadmodum supra statuimus.

10. – Agentes de Rescriptis Sacri Tribunalis, id est de Rescriptis quae pertinent ad forum conscientiae, Nos quoque Benedicti XIV verba geminamus: « Sacrosanctum hoc esse volumus et inviolabile ut nihil penitus, quod per Officiales Paenitentiariae Nostrae Apostolicae faciendum est, aliter quam gratis fiat » (2).

Officiales vero, quibus id munus commissum est, debitas largitiones percipiant, quae pro Rescriptis offeruntur alterius Sectionis; easdemque in regestum referant.

(1) Const. cit.
(2) Const. cit.

11. – Postquam vero Rescripta ab Officiali, qui eius rei curam habet, dimissa sunt, singulae causarum positiones Tabulario tradantur ut secundum consuetudinem, debito modo in album adscribantur et religiose ab Officialibus conserventur, qui vel secretissimi Sacri Tribunalis Tabularii, vel Indulgentiarum Tabularii – alterius ab altero prorsus separati – curam et custodiam habent.

12. – Haec quidem valere statuimus vivente Summo Pontifice. Apostolica vero Sede vacante, Regenti nullae erunt peculiares facultates, sed iis tantum fruetur, quae ad ipsum, Romano Pontifice vivente, pertinent. Quoniam tamen animarum saluti, quae omni tempore periclitatur, nulla interiecta mora provide consulendum est, volumus ac mandamus ut Cardinalis Paenitentiarius Maior, Sede Apostolica vacante, omnia facere et expedire valeat, quae ad forum conscientiae quomodolibet spectant (1), iis non exceptis, quae alias, vivente Summo Pontifice, ab ordinaria eiusdem potestate subtrahuntur, sed solum pro casibus gravis urgentisque necessitatis. Quapropter liberum atque expeditum erit litterarum commercium inter Officium Sacrae Paenitentiariae et Cardinalem Paenitentiarium Maiorem etiam in Conclavi degentem; eaeque litterae, sigillo Officii munitae, nulli examini et inspectioni erunt obnoxiae. Quam ad rem expresse ordinationi in Const. *Vacante Sede Apostolica* (n. 50) contentae derogamus. De eiusmodi autem urgentioribus casibus, quibus Cardinalis Paenitentiarius Maior providendum censuerit, is futurum Pontificem in proxima Audientia certiorem faciet.

Ad usum et concessionem indulgentiarum quod attinet, Romano Pontifice vita functo, normis in memorata Pii X Constitutione *Vacante Sede Apostolica* (n. 23 et 24) praefinitis standum esse decernimus.

Decernimus denique ac iubemus ut haec omnia eo die vigere incipiant, quo Constitutio haec per commentarium « Acta Apostolicae Sedis » in lucem edetur.

Quecumque autem his Litteris decreta continentur, ea omnia stabilia, rata, valida esse volumus et iubemus, non obstantibus, quatenus opus sit, constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, vel quavis alia firmitate roboratis, statutis, consuetudinibus ceterisque contrariis quibuslibet, etiam specialissima mentione dignis, quibus omnibus per praesentes Litteras auctoritate Apostolica derogamus.

Eorum vero exemplis aut excerptis, etiam typis mandatis, notarii publici cuiusvis manu subscriptis ac sigillo alicuius in ecclesiastica dignitate constituti munitis, eamdem volumus haberi fidem, quae haberetur praesentibus, si essent exhibitae vel ostensae.

(1) Cfr. Const. *Pastor Bonus*; et Const. *Vacante Sede Apostolica*, n. 1 6.

Nemini igitur liceat hanc paginam Nostrae voluntatis infringere vel ei, ausu temerario, contra ire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli, Apostolorum eius, se noverit incursurum.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die vicesima quinta mensis martii, in festo Annuntiationis B. M. V., anno Domini millesimo nongentesimo tricesimo quinto, Pontificatus Nostri decimo quarto.

Fr. Th. Pius, O. P., Card. Boggiani
Cancellarius S. R. E.

E. Card. Pacelli
a Secretis Status.

Ioseph Wilpert, *Decanus Collegii Protonot. Apostolicorum.*
Vincentius Bianchi Cagliesi, *Protonotarius Apostolicus.*

Annotazione.

1. Nessuno dei nostri lettori ignora che la Chiesa fu dal suo divino Fondatore investita di vera e propria giurisdizione e conseguentemente del potere legifero, amministrativo, giudiziario e penale. Tale giurisdizione Essa nei suoi varii gradi gerarchici esercita nel foro esterno e nel foro interno, dei quali il primo tocca immediatamente l'ordine sociale, il secondo la santificazione individuale, l'uno giovando l'altro in mirabile armonia e sempre in ordine alla vita soprannaturale. E come nel foro esterno si va dagl'infimi gradi ai supremi dicasteri della Sede Apostolica, che sono nell'ordine amministrativo le Sacre Congregazioni e gli Ufficii e nel campo contenzioso il supremo tribunale della Segnatura Apostolica, così nel foro interno si arriva fino alla S. Penitenzeria, la quale è detta anch'essa tribunale supremo intanto inquanto l'esercizio della potestà di rimettere i peccati per divina istituzione si esplica con caratteri giudiziarii e si conclude con una vera sentenza di assoluzione non solo in ordine ai peccati, ma anche in ordine alle pene canoniche non dedotte nel foro esterno. È poi risaputo che il foro interno non si limita solo alla giurisdizione sacramentale, ma si estende anche a quella che in ordine alla santificazione dei singoli rimane privata e occulta; onde si ha il foro interno sacramentale e estrasacramentale.

2. Della giurisdizione, com'è noto, sono gerarchicamente e per divina istituzione investiti nella Chiesa il Romano Pontefice, i Concilii ecumenici ed i Vescovi, dai quali per istituzione ecclesiastica viene partecipata in forma ordinaria o delegata ad altre persone od organi costituzionali.

Ben presto i Vescovi sentirono la necessità di scegliersi validi cooperatori, non solo nella predicazione e nella cura delle anime, non solo nel governo della Chiesa loro affidata, ma anche nell'esercizio della giurisdizione di foro interno, così delicata e così importante. Sorse così il *penitenziere* per la penitenza pubblica e privata, il quale fin dai primi secoli si ritrova in molte chiese, a fianco e in aiuto del Vescovo.

Tale esigenza dovette sentire in modo particolare il Romano Pontefice, non solo per la Chiesa di Roma, ma per tutta quanta la Chiesa di Gesù

Cristo; troviamo così fin dal secolo XIII il *Cardinale Penitenziere* e subito dopo il dicastero della *Sacra Penitenzeria Apostolica*, alla quale sempre meglio definirono compito e forma i Pontefici Benedetto XII, Pio IV, Pio V, Urbano VIII, e specialmente Benedetto XIV; dopo del quale ad essa dedicarono particolari cure, in tempi più recenti, Pio X, nella *Sapienti Consilio*, Benedetto XV nell'allocuzione *Amplissimum Collegium* (22 marzo 1917) e nel motuproprio *Alloquentes* (25 marzo 1917, § IV et V) e Pio XI felicemente regnante nella presente costituzione *Quae divinitus* (25 marzo 1935).

3. Il campo di azione della S. Penitenzeria non fu sempre della stessa ampiezza; già prima del secolo XV essa avea cominciato ad agire in certe zone anche del foro esterno, e Sisto IV (1484) dette esplicita approvazione; ma S. Pio V ne circoscrisse alquanto i confini ritornandoli, se pur non integralmente, verso il foro interno; tuttavia le dispense matrimoniali per i poveri e i quasi poveri furono dalla S. Penitenzeria concesse fino alla *Sapienti Consilio* di Pio X (29 giugno 1908), che ne ristabilì i confini al solo foro interno.

Con Benedetto XV (docum. citati), l'ufficio delle indulgenze, fino ad allora facente parte del S. Uffizio, venne, più opportunamente, annesso alla S. Penitenzeria, la quale alla promulgazione del *C. J. C.* si trovava già distribuite le attribuzioni in due campi vastissimi, e cioè *a*) la giurisdizione nel foro interno, *b*) la concessione delle indulgenze.

La prima attribuzione viene pienamente confermata dalla odierna costituzione « conscientias nempe in foro interno moderandi », anzi viene bellamente sottolineato « id quod nulli alii Apostolicae Sedis Officio datum est »; per questo si parla di un « peculiare munus » demandato alla S. Penitenzeria, e si capisce pertanto che essa « decet prefecto etiam instituta et leges *omnino propria* habere ».

4. Il foro interno sostanzialmente si ha sempre quando la cosa è occulta; per questo spesso nei rescritti della S. Sede si appone la clausola: *dummodo res sit occulta*; la quale qui assume un suo significato particolare, dallo stile dello stesso supremo dicastero. Si può ritenere occulto tutto quanto in un determinato luogo non è noto ad alcuno o lo è solo a pochissime e prudentissime persone, talché si possa stare moralmente certi che la notizia non sarà propalata. Trattandosi poi di colpa o di delitto va, tenuta presente la distinzione accolta in dottrina, tra peccato o delitto occulto *materialiter* o *formaliter*: materialmente, se il fatto stesso è occulto; *formalmente* se non il fatto, ma o la colpa o la pena relativa (1). In qualunque modo il caso sia occulto, rimane la competenza della S. Penitenzeria. Cessa di essere occulto se sia stato dedotto al foro contenzioso.

5. Nel foro interno quindi, sacramentale o meno, essa ed essa solo di potestà propria spazia in un campo immenso, largendo ogni sorta di grazie; *assolve* da peccati e da censure qualsivoglia, eccetto quella contratta per la

(1) Esempio tipico: Tizio ha ucciso Caio, chierico; nessuno lo sa (materialiter); si dice averlo ucciso per difesa o si ignora la pena di scomunica (formaliter). Cfr. D'ANNIBALE, *Summula*, I, 242.

violazione del secreto di S. Offizio; *dispensa* da impedimenti matrimoniali, da irregolarità, da voti, da giuramenti, e a fortiori *commuta* voti ed altre siffatte obbligazioni di coscienza, *sana* i difetti occorsi nel conseguimento di officii, di beneficii e nella celebrazione del matrimonio; *condona,* nelle composizioni, su beni ecclesiastici male acquistati e frutti illecitamente percepiti, ed altre molte grazie largisce, di cui alla costituzione *Pastor Bonus* (13 aprile 1744) di Benedetto XIV; ferme restando le facoltà che alla stessa S. Penitenzeria competono *Vacante Sede Apostolica,* anzi allargate, quanto all'esercizio, com'è detto al n. 12 della costituzione in esame. Tratta inoltre e risolve le questioni di coscienza ad essa proposte, siano particolari siano di carattere generale, e il valore della decisione è tale da tranquillizzare inquanto si possa *tuto* seguire e sarebbe temerario non seguirla. Ancora, da essa hanno la giurisdizione i *penitenzieri minori* delle basiliche romane e della S. Casa di Loreto; da essa le facoltà triennali o quinquennali agli Ordinarii e la *pagella* i confessori.

6. Quanto alle indulgenze, è compito della S. Penitenzeria tutto quanto si riferisce all'esercizio della giurisdizione, quindi la concessione e l'uso delle medesime, la risoluzione dei dubbi sull'uso stesso o sulla concessione; non le questioni dogmatiche sulle stesse indulgenze, su nuove devozioni od orazioni, le quali, com'è detto al canone 247 e in questo 258 è ripetuto, sono riservate al S. Officio.

7. Quanto finalmente alla organizzazione di questo supremo dicastero, la costituzione in esame pur lasciando sostanzialmente immutate le linee strutturali tracciate con mano maestra, come sempre, da Benedetto XIV, precisa alcuni dettagli che la brevità imposta a questa nota non consente di rilevare, ma che appariscono chiari dalla attenta lettura del documento pontificio; e gli studiosi che vivono fuori del dicastero in oggetto ne sentivano il bisogno, dappoiché né la laconicità del canone 258 né i precedenti documenti davano un'idea esatta di quello che è *oggi* il funzionamento pratico di un dicastero la cui attività ci si è mostrata in questi ultimi anni progressivamente, ritmicamente, confortevolmente aumentata.

«Alla Sacra Penitenzeria è preposto il Cardinale Penitenziere Maggiore»; questa statuizione del canone 258 conserva tutto il suo vigore, anzi quasi ci pare che l'odierno documento la metta anche maggiormente in risalto. Il Cardinale Penitenziere è assistito da ufficiali maggiori e minori; i maggiori, tutti pari di grado, sono il Reggente, il Teologo (sempre gesuita), il Datario, il Correttore, il Sigillatore e il Canonista; i minori sono il Segretario, i due Sostituti, uno per la sezione del tribunale e uno per quella delle indulgenze, ed altri; il Reggente tuttavia, se non andiamo errati, appare come *primus inter pares*; un po' come il Decano del collegio rotale, naturalmente *mutatis mutandis*; ché il moderatore dell'ufficio è proprio lui (§ 5).

8. Non ci è possibile fare uno studio più ampio dell'importante documento; non possiamo tuttavia passarci dal richiamare l'attenzione dei nostri lettori sul monito publicato nel precedente fascicolo circa il modo di ricorrere alla S. Penitenzeria.

Chiunque vi può ricorrere, qualsiasi anche semplice fedele, anche direttamente, in qualunque lingua, dirigendo alla *S. Penitenzeria Apostolica* oppure a *Sua Eminenza il Cardinale Penitenziere Maggiore, Palazzo di S. Offizio, Roma.* Data la delicatezza della cosa, occorre osservare tutte le cautele per tenerla segreta; quindi scrivendo il confessore od altri taccia il nome della persona per la quale si ricorre, scriva ben chiaro l'indirizzo per la risposta, chiuda il foglio in una busta con l'indirizzo come sopra, né farà male se chiude tutto entro un'altra busta. Va appena rilevato che le grazie della S. Penitenzeria si concedono gratuitamente. Chi pensa all'enorme dispendio che ciò importa per la S. Sede, non potrà non essere poi largo di beneficenza per altre vie, in altre opere di carità onde Cristo Signore, per opera della Sua Chiesa, ristora da secoli le miserie tutte dell'umanità.

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Penitenzieria Apostolica.

(Ufficio delle indulgenze).

(« A. A. S. », XXVII, n. 4; 25 marzo 1935, pag. 114).

Adsistentia Officiis, quae vocant, Tenebrarum in Hebdomada Maiori peculiaribus augetur indulgentiis.

Decretum. — Ad excitandos in corde fidelium debitos grati animi sensus erga salutiferam passionem D. N. I. C., pretium redemptionis nostrae, quo praesertim tempore eiusdem memoria specialius in Ecclesia recolitur, Ssmus D. N. Pius div. Prov. Pp. XI, instante infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiore, in audientia die 9 currentis mensis eidem impertita, benigne largiri dignatus est ut quicumque Officiis, quae vocant, Tenebrarum feriis IV, V et VI Maioris Hebdomadae intersint, psalmorumque ac lectionum cantum aut devota lectione, aut piis super Dominica passione meditationibus vel orationibus, pro suo quisque captu, sequantur, *indulgentiam partialem decem annorum* unoquoque ex dictis diebus, *plenariam* vero si cunctis tribus, ut supra, adstiterint et oraverint, suetis conditionibus, lucrari valeant.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione et contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Paeniten. Ap., die 16 Martii 1935.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. I. Teodori, *Secretarius.*

NOTE DI DIRITTO CANONICO

I.

Discriminanti: " Vis et Metus „

13. *Si vero actus sit intrinsece malus, aut versat in contemptum fidei, vel ecclesiasticae auctoritatis, vel in animarum damnum, causae de quibus in § 2, delicti imputabilitatem minuunt quidem, sed non auferunt.*

Se l'azione incriminata non è *mala* perché proibita, ma proibita con sanzioni dalla legge penale perché *mala,* sia per diritto naturale sia per diritto positivo divino, il timore grave, la necessità, il grave incommodo, di cui sopra, non possono togliere il delitto. In questo caso il disposto della legge ecclesiastica penale non fa che corroborare di sanzione un divieto già esistente, in virtù di una autorità superiore a quella del legislatore stesso.

Diminuiscono non pertanto l'imputabilità, perché resta sempre vero che tolto l'influsso del timore (117), sotto la spinta della necessità, e dietro l'orrore del grave incommodo, l'atto volontario viene diminuito, se non quanto all'essenza, quanto alla pienezza della congenita libertà e la spinta verso l'oggetto-termine. Per quanto volontario — *simpliciter* — diviene involontario *secundum quid,* e di conseguenza il *dolo* è attenuato (can. 2199).

Dice *Innocenzo III,* h. t. cap. V: « *...licet metus attenuet culpam* quia tamen non eam prorsus excludit, *cum pro nullo metu debeat quis mortale peccatum incurrere*; excommunicationis labe (Titium) credimus inquinari ».

Se la specie dell'atto — *intrinsece malus* — sono equiparati gli atti che risultino — *in contemptum fidei* — *vel ecclesiasticae auctoritatis* — *vel animarum damnum.*

Si ha il primo nel portare, ad es., certi abiti o distintivi, in paesi di eretici, che significhino espressamente occultamento della conosciuta professione cattolica. La storia dei martiri abbonda di simili casi. Bene osserva al proposito il *Card. Lega* che a questo si subordina lo stesso diritto di legittima difesa di cui al § 4 di questo canone, per la differenza che intercede in materia fra la legge penale civile e la ecclesiastica; « in Societate ecclesiastica non semel jura humana contradicere possunt juribus divinis, et in hoc conflictu homo cedat oportet Deo. Veluti fidelis qui necatur nisi Deum neget, vitae antea valedicere debet quam fidei Christianae; secus in hoc facit naufragium ». Salva la debita proporzione nei termini dell'aperta apostasia e della morte imminente, la *ratio juris* è la stessa, che per il *contemptus fidei* e il timor grave, la necessità, il grave incommodo.

Si ha il secondo quando la esecuzione, ad es., di un precetto dell'autorità sia dalla stessa predeterminata a significazione di fedeltà alla disciplina;

(117) Ciò almeno – *regolarmente* – perchè il timore dell'inferno non lascia volontà in contrario al penitente convertito. Vedi: Ballerini–Palmieri, « Apus Th. Mor. », I–132. *Vidal* in « Civiltà Cattolica », n. 1930, p. 500 segg.

come sarebbe una chiamata alla casa parrocchiale, come prova di concordia e atto di difesa per il parroco, che sia voluta dal Vescovo per imperiosi motivi di governo pastorale.

Si ha il terzo in tutte le forme di scandalo per quanto concerne la ribellione a una legge puramente ecclesiastica. Vedi i Moralisti per la casistica [*Sebastiani* (118) o. c. *Arregui* Syn. T. M. *De Siena* o. c.]. Al bene delle anime il sacrificio della propria libertà è richiesto legittimamente in molti casi. Il parroco deve talora affrontare anche quello della vita (119).

La dottrina qui sancita nei confronti delle esigenze alla imputabilità morale è la stessa che del n. 3, § 3, del canone 2229 per l'imputabilità penale nei riguardi delle pene *latae sententiae*. « *Metus gravis*, ivi è detto, *si delictum vergat in contemptum fidei aut ecclesiasticae auctoritatis vel in publicum animarum damnum, a poenis latae sententiae nullatenus eximit* ». Il qual disposto lascia, nonpertanto, intatto il principio della ammissibilità delle scusanti di cui al sottoposto § 3. Un delitto oltre che dalle pene *latae sententiae* può essere colpito da pene *ferendae sententiae*, da rimedi penali ecc. È allora che col canone 2218 che esige si decretino le pene — *habita ratione imputabilitatis* — entrano in vigore le facoltà fatte al giudice dal canone 2223 che al § 3, n. 3 prevede *detur circumstantia imputabilitatem notabiliter minuens* — e gli consente un potere discrezionale, anche se la pena *ferendae* è determinata, fino alla sostituzione della medesima con altri rimedi penali (120).

§ 4. *Causa legitimae tutelae contra injustum aggressorem, si debitum servetur moderamen, delictum omnino aufert; secus imputabilitatem tantummodo minuit, sicut etiam causa provocationis.*

La coazione a tutela del diritto dei singoli offeso nella società bene ordinata è affidata alla pubblica autorità che a mezzo della legge la esercita applicando ai singoli casi l'efficacia sovrana della forza giuridica che è propria alla società medesima (*Gaii* III, § 223), ma quando per la legge un diritto offeso non possa essere tutelato, subentra il diritto alla coazione privata, e chi in tali circostanze la esercita non offende il diritto costituito che in quel caso è venuto a mancare di fatto, autorizza però tal remissione della legge solo quel tanto che è necessario alla difesa: quando questo venisse sorpassato rientra l'impero della legge che da quell'eccesso si sente offesa. Lo stesso offensore che diventa vittima di un eccesso nella difesa, entra alla sua volta nel diritto di difendersi, e i dottori si dimandano da quale delle due parti debba in concreto pesare la bilancia, nel giudizio che con una qualche indulgenza vogliasi fare dei fatti compiuti da entrambi, e rispondono che naturalmente da parte del primo aggredito. Bene dice al solito il chiar. Taparelli (*Saggio*, D. 2, c. 4): « ...nell'assalto esistono due diritti. Il diritto di propria *conservazione* e quello di *difesa*, cioè di annullare

(118) Genicot « Casus conscientiae ». Gury « Casus » etc. *De scandalo.*

(119) Come il soldato per il bene della Patria. Vedi: *Sole*, op. cit., 35.

(120) Così l'art. 54 Cod. pen. It. « non è punibile ecc. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo ».

la forza ostile per conservarsi. Nell'aggressore esiste egualmente il diritto di conservazione; ma non quello di annullare la forza nemica, giacché l'aggressione *contraria all'ordine* non può in lui che la commette riguardarsi come titolo di diritto. Di più l'assalitore è libero a non incontrare il pericolo, e lo affronta spontaneo, l'assalito è nelle strette delle necessità. Ora il necessario è più strettamente legato all'ordine delle cose che lo spontaneo: dunque le leggi dell'ordine dànno maggior valore al diritto dell'assalito che a quello dell'assalitore» (121).

È questa la specie di cui il legislatore al presente § 4. Quando sia rispettato il dovuto — *moderamen inculpatae tutelae* — la misura cioè nella difesa contro l'*ingiusto* aggressore, è riconosciuta la *giustificante*; quando ciò non sia, il fatto di essere stati assaliti consente solo le *scusanti.*

È puro e semplice riconoscimento di un dato di diritto naturale «*Ius naturale est... violentiae per vim repulsio*», è detto al can. 7, D. I. La ripulsione è considerata, come legittima, alle esigenze effettive della violenza. Dice il Trid. Sess. XIV de ut c. 7; «Si homicidium *vim vi repellendo, ut* quis se a morte defenderet, fuisse commissum narretur, *sine* quodammodo dispensatio (ab irregularitate) debeatur etc.». (122) Cfr. *Lega,* op. cit. 39; *Sole* op. cit. 36.

La ragione ultima consiste nel fatto che, salvo il caso della carità eroica o di un dovere superiore a quello della conservazione di se stesso e del proprio diritto, nessuno è tenuto a rispettare altri più che se medesimo: anzi in via generica più si deve difendere se stesso che altri; «plus tenetur homo vitae suae providere, quam alienae» (dice l'*Angelico* (2^a 2^{ae}, q. LXIV a. 7). D'altra parte ogni diritto è per se stesso oattivo. (*Cathrein,* op. cit. 304).

Ma che cosa si richiede, perché la legittima difesa prescriva le caratteristiche che la rendono tale? Il «*moderamen inculpatae tutelae*» importa *a*) che la forza si usi ne l'atto stesso dell'aggressione e non vi sia altra via di sfuggirne il danno; *b*) che non si usi più violenza del necessario; *c*) che si usi la forza solo con la intenzione della difesa. In foro esterno, provata l'aggressione, quest'ultima condizione si presume fino a prova in contrario; *d*) che si usi a propria personale difesa, della propria libertà, di beni anche materiali, ma ingenti, della pudicizia ecc. (123). Se si tratti di altre persone, bisogna che sieno congiuntissime e moralmente, nel loro diritto, equivalenti almeno a noi stessi; ad es., il marito per la moglie, il padre pel figlio ecc.

(121) Corre subito alla mente il riflesso, che mentre non è difficile trattare di questi casi in via dottrinale, in via di fatti, lo stabilire la demarcazione lineare fra il giusto e l'eccessivo è cosa estremamente difficile.

(122) Cfr. anche canoni 2, 3, 10, 18, *De hom. volunt. et cap.* etc. S. C. C. *Elbor.* 16 marzo 1737 ad 1. Nota opportunamente *S. Tommaso* che si tratta di permissione non d'impero del diritto di natura (2^a 2^{ae}. XXVI a. 5 ad 3).

(123) Vedi però le prop. 18-19 condannate da Alessandro VII, tav. 18^a: *Sicut interficere falsum accusatorem, falsos testes, ac etiam judicem, a quo iniqua certo imminet sententia, si alia via non potest innocens damnum evitare;* la 19^a: *Non peccat maritus occidens propria auctoritate uxorem in adulterio deprehensam.*

Non rileva, che si abbia come aggressore anche un pazzo od un ubbriaco.

Il diritto di cui al presente, ha anche un alto valore sociale: se non constasse del medesimo, certamente la pubblica tranquillità e sicurezza non sarebbero sufficientemente tutelate, e gli innocenti od onesti posti in molti casi alla mercè della crescente audacia dei malfattori, perché troppe volte si dà il caso che la legge non può efficacemente intervenire o meglio essere eseguita nella virtù coercitiva che le spetta. Cfr. *Lessius* De Iust. et jure, c. 9, d. 8.

Trattasi infatti di *uso ingiusto* della forza da parte de l'assalitore che usa violenza: il neutralizzarne la deleteria efficacia, equivale a riportare il civile convitto ne le basi che gli son proprie (124), al culto cioè e alla pratica della giustizia.

Nel giudizio, infine, che devesi fare sul caso concreto dell' atto che l'istinto della propria conservazione ha determinato come difesa legittima, per raggiungere il termine della completa assenza della — *voluntas sceleris* — e quindi della discriminante assoluta, è da tener conto dell'impressione subita dal violentato. È da essa che si commisura realmente il portato etico della reazione avvenuta, e quindi della mancanza o meno di imputabilità.

Il diritto italiano considera il caso della legittima difesa e insieme quello della necessità agli articoli 52, 54 del Codice penale e per la prima ammette discriminante, quando la violenza sia — (52) *attuale* e *ingiusta* — per la seconda, quando il pericolo attuale di un danno *grave* non evitabile *non volontariamente causato* (54) *sempreché il fatto sia proporzionato al pericolo.* E la specificazione dedotta dai particolari della massima romana «Quod quisque ob tutelam corporis tui fecerit jure fecisse intelligitur» (leg 3 ffrr. *De Iust. et Iur.* ex Florentino) comprendendo nella parola — *corpus* — non solo la persona, ma ancora le sue appartenenze.

All'affermazione doppia circa la *giustificante* e l'*attenuante* nel respingere la violenza, aggiunge il legislatore — *sicut etiam causa provocationis.* — Quello che è fatto proporzionalmente ad essa per respingerla, esime da responsabilità; quel che supera tal proporzione, può dar solo beneficio di scusa od attenuante. Cfr. Indice Anal. *Gasparri* ad Cod. I. C., verbum *Provocatio,* e il «Monitore Ecclesiastico» 1922, n. 59, n. 2: vedi il can. 2218, § 1.

Nella provocazione si considera un doppio elemento: l'intenzione di determinare atto reattivo, l'atto, se non violento, almeno ingiurioso pel quale tale intenzione si manifesta. L'una e l'altro non debbono essere presi come diretti alla violazione della legge per se medesima, perché nessuno reagendo sarebbe scusato nel *volerla* comunque offendere, § 3, h. con.; ma a qualche cosa che appartiene alla persona del provocato, o allo stesso, sicché la legge venga per indiretto offesa nella *materialità* dell'azione reattiva, determinata e diretta dal legittimo intento della difesa. Ciò, anche se il provocante vuole

(124) Non è infatti mai lecito resistere alla forza usata dalla pubblica autorità.

si offenda la legge (125), perché la legge è patrimonio della comunità e presidio di essa, ne l'interesse dei singoli.

Il diritto italiano considera la provocazione all'articolo 54 del Codice penale, cap. 3, e all'articolo 599.

(*Continua*) M. Pistocchi.

II.

Tempo medio dell'Europa Centrale.

1. Nei tempi passati tutti i luoghi di uno Stato, eccetto quelli posti sugli stessi meridiani, avevano *ore diverse*, perché diverso era il tempo, in cui ciascuno aveva il suo mezzogiorno: ne seguivano vari inconvenienti sotto molti aspetti, come ognuno comprende; per questo più tardi ogni Stato aveva adottata la così detta *ora ufficiale*. Questa ordinariamente era quella del meridiano della Capitale; quindi in Italia si aveva l'*ora di Roma*, in Francia l'*ora di Parigi* ecc.; ma per i commerci e le relazioni internazionali anche l'*ora ufficiale* non bastò più e si propose un'*ora internazionale*, e cioè comune a più Stati limitrofi.

2. Con decreto 10 agosto 1893 si comandò, che dal giorno 1° novembre di detto anno nella nostra Italia fosse introdotta l'*ora del meridiano dell'Europa Centrale*, ossia del meridiano situato al 15° grado a Est di Greenwich. Ma tutti comprendono, che si comandò di introdurre l'ora non vera ma media dell'Europa Centrale: ne segue che fra il *tempo medio dell'Europa Centrale* e il *tempo medio locale* delle città e dei paesi italiani vi passa differenza; anzi vi passa differenza fra il *tempo medio* e il *tempo vero* di ogni singolo luogo.

3. A tutti conviene, anzi diciamo, che ai sacerdoti è anche necessario conoscere detta differenza, perché il Codice di diritto canonico (can. 33, § 1), stabilisce, che per certe cose di cui parleremo nel numero seguente, ciascuno può seguire o il *tempo locale* sia *vero* sia *medio*, o il *tempo legale* sia *regionale* sia *straordinario*, come fu quello degli anni 1915-20, in cui per certi mesi dell'anno stabiliti da apposito decreto si anticipava di *un'ora* il tempo medio dell'Europa Centrale.

4. Vi è facoltà, come abbiamo detto or ora, di poter seguire o l'*uno* o l'*altro* dei tempi suddetti:

a) nella celebrazione privata della S. Messa;

b) nella recitazione privata del divino ufficio;

c) nel ricevere la SS. Comunione, ossia si può seguire l'*uno* o l'*altro* dei tempi suddetti pel digiuno richiesto;

d) nell'osservanza della legge del digiuno e dell'astinenza. Anzi come

(125) È infatti per il provocato *un bene proprio* l'osservanza della legge. Il provocatore entrando nella specie di *causa* del delitto, è imputabile. *Paus causam homicidio irregularis est*, dice la rubrica del canone XI Tit. XII. Vedi decreto *De homic. volunt. et cas.*

osservano gli autori nei loro commenti al can. 33, § 1, si può seguire o l'*uno* o l'*altro* dei tempi suddetti anche:

e) per l'acquisto delle Sante Indulgenze;

f) pel riposo festivo.

Per questo dicevamo, che ai sacerdoti è anche conveniente e necessario conoscere la differenza che passa tra *un tempo e l'altro* per regolare se stessi e per istruire i fedeli.

N. B. — Il *tempo vero locale* è quello segnato dal sole, quando passa sulla linea meridiana di un dato luogo, per esempio Roma: si osservi che non è mai uguale, cambia ogni giorno, cresce o diminuisce secondo le stagioni. Il *tempo medio locale* è quello che si ottiene dividendo in parti uguali tutti gli aumenti e le diminuzioni suddette: con detta divisione si ottengono giorni di eguale durata per tutto l'anno, mentre col *tempo vero locale* i giorni sono sempre disuguali. Spiegate così le cose tutti comprendono, che cosa sia il *tempo medio dell'Europa Centrale*, usato da noi: e si osservi che da noi è anche chiamato *tempo dell'Etna*, perchè il Meridiano del-L'Europa Centrale passa per la vetta del monte–vulcano Etna. Il *tempo medio del-L'Europa Centrale* è usato anche nelle nostre Colonie di Libia–Cirenaica–Tripolitania e nei nostri possessi Costa Albanese: quindi in appendice metteremo le differenze in più o meno dei luoghi principali.

Il *tempo medio dell'Europa Centrale* è usato anche: Africa ex Tedesca *sud–ovest*; Austria–Ungheria; Ceco–Slovacchia; Congo; Danimarca; Germania; Lussemburgo; Malta; Norvegia; Serbia; Svezia; Svizzera; Tunisia; Turchia *ovest*.

Nella Tavola ed appendice seguenti abbiamo notato solamente i luoghi principali: era impossibile notarli tutti, o almeno sarebbe stata lunghissima la tavola. Però ciascuno può sapere approssimativamente, se il *tempo medio* del luogo da lui abitato anticipa o ritarda guardando ai luoghi vicini al suo e che si trovano notati sulla Tavola o appendice: potremmo dare qualche dato più preciso, ma forse i più non intenderebbero bene la cosa e quindi ci asteniamo a scanso di malintesi.

Nella Tavola vi sono nomi che hanno a sinistra il segno * : i dati per detti luoghi li abbiamo presi da una Tavola stampata per ordine del Ministero dei Lavori Pubblici nell'anno 1866 col titolo *Avvisi popolari circa il tempo vero, il tempo medio* ecc.; erano in relazione col tempo usato allora, ma noi li abbiamo messi in relazione col *tempo medio dell'Europa Centrale*. I dati per gli altri nomi ci furono mandati dagli Ill.mi Sig. Direttori delle Specole *Brera* (Milano) *Pino Torinese* (Torino) *Specola Vaticana* e *Istituto Geografico Militare* (Firenze): ci aiutò molto anche il molto Reverendo Padre Paolo da Crispiero, lettore cappuccino; a tutti diciamo grazie ed auguriamo ogni bene dal Signore.

Le altre nostre Colonie hanno un *tempo medio* diverso dal nostro perchè nella regione si segue un meridiano diverso: quindi diciamo solamente:

a) Colonia *Eritrea* e *Somalia* segue il meridiano del *III Fuso Orario*: anticipa due ore sul nostro, ossia quando, per esempio, noi abbiamo le ore *dodici* in dette Colonie sono già le ore *quattordici*

b) Colonia *Isole dell'Egeo* Rodi segue il meridiano del *II Fuso Orario*: anticipa un'ora sul nostro, ossia quando, per esempio noi abbiamo le ore *dodici*, in dette Colonia sono già le ore *trediei*;

c) Colonia Cinese *Tiens–Tsin* (concessione perpetua di un quartiere d Tien–Tsin) segue il meridiano dell'*VIII Fuso Orario*: anticipa sette ore sul nostro, ossi-a quando, per esempio, noi abbiamo le ore *dodici* in detta Colonia sono già le ore *diciannove*.

Tavola per conoscere se il tempo medio locale anticipa o ritarda su quello dell'Europa Centrale.

	ANTICIPA minuti		RITARDA minuti			ANTICIPA minuti		RITARDA minuti	
	Primi	Secondi	Primi	Secondi		Primi	Secondi	Primi	Secondi
* Acqui	..	..	26	5	* Cavallermaggiore	..	..	29	12
Agrigento	..	..	5	40	* Cecina (Livorno)	..	..	18	3
* Alassio	..	..	27	19	* Ceprano	..	..	5	56
* Alba	..	..	27	51	* Cesena	..	..	11	1
* Albenga	..	..	27	8	* Chiavari	..	..	22	40
* Alessandria	..	..	25	27	* Chiavenna	..	..	22	23
* Ancona	..	..	5	58	* Chieti	..	..	3	21
Angera	..	..	25	42	* Chioggia	..	..	10	54
* Aosta	..	..	30	39	* Chiusi (Siena)	..	..	12	13
Aquila (Abruzzi)	..	..	6	24	* Chivasso	..	..	28	26
* Arezzo	..	..	12	26	* Città di Castello	..	..	11	3
* Arona	..	..	25	30	* Civitavecchia	..	..	13	4
* Ascoli Piceno	..	..	5	41	* Civitella del Tronto (Teramo).	..	..	5	20
* Assisi	..	..	9	40					
* Asti	..	..	27	9	* Como	..	..	23	40
* Avellino	..	..	0	50	* Cortona	..	..	12	36
* Bari	7	28	..	..	* Cosenza	5	6	..	..
* Barletta	5	8	..	..	* Crema	..	..	21	14
* Belluno	..	..	11	8	* Cremona	..	..	19	53
* Benevento	..	..	0	55	* Cuneo	..	..	29	51
* Bergamo	..	..	21	15	* Domodossola	..	..	26	51
* Biella	..	..	27	46	* Edolo	..	..	18	40
* Bobbio	..	..	22	26	Enna	..	..	2	52
* Bologna	..	..	14	36	* Faenza	..	..	12	28
* Bormio	..	..	18	30	* Falconara Marina (Ancona).	..	..	6	26
* Brà	..	..	28	35					
* Brescia	..	..	19	6	* Fano (Pesaro Urbino).	..	..	7	55
Bolzano	..	..	14	36					
* Brindisi	11	51	..	..	* Fermo	..	..	5	6
* Cagliari	..	..	23	30	* Ferrara	..	..	13	33
Caltanissetta	..	..	3	46	* Ficulle	..	..	11	45
* Camerino	..	..	7	44	* Finale Marina (Savona)	..	..	26	37
* Campobasso	..	..	1	24					
* Capua	..	..	3	10	* Firenze (R. Museo Arcetri).	..	..	14	59
Carrara	..	..	19	39					
* Casale Monferrato	..	..	26	15	Fiume	..	..	2	16
* Casalmaggiore	..	..	18	21	* Foggia	2	10	..	..
* Casarza della Delizia	..	..	8	38	* Foligno	..	..	9	12
					* Forlì	..	..	11	50
* Caserta	..	..	2	43	* Forlimpopoli	..	..	11	31
* Castel Bolognese	..	..	12	49	* Fossano	..	..	29	6
Catania	0	20	..	..	Frosinone	..	..	6	32
* Catanzaro	6	21	..	..	* Gallarate	..	..	24	48

	ANTICIPA minuti		RITARDA minuti	
	Primi	Secondi	Primi	Secondi
* Gallipoli	11	53	..	..
* Genova	..	..	24	23
* Gioia del Colle (Bari).	7	40	..	..
Girgenti	..	..	5	40
* Gorizia	..	..	5	29
* Grosseto	..	..	15	33
* Guastalla	..	..	17	24
* Imola	..	..	13	9
* Intra	..	..	25	40
* Ivrea	..	..	28	15
* Iesi	..	..	7	3
* Imperia (già Porto Maurizio).	..	..	28	14
* Lecce	12	40	..	..
* Lecco	..	..	22	22
* Legnago	..	..	14	46
Littoria	..	..	8	23
* Livorno	..	..	18	49
* Lodi	..	..	22	0
* Loreto	..	..	5	32
* Lucca	..	..	17	57
* Lugano (Lago)	..	..	24	13
* Lugo (Ravenna)	..	..	12	21
* Macerata	..	..	6	15
* Maddaloni	..	..	2	25
Manfredonia	3	40	..	..
* Mantova	..	..	16	48
* Massa-Carrara (1)	..	..	19	22
Matera	6	24	..	..
Merate (Cerchio Meridiano).	..	..	22	18
* Messina	2	16	..	..
* Mestre	..	..	11	2
* Milano (Brera)	..	..	23	15
Mirandola	..	..	15	44
* Modena	..	..	16	18
* Moncalieri	..	..	29	16
* Moncenisio (Ospizio).	..	..	32	16
* Mondovì	..	..	28	42
* Monopoli	9	16	..	..
* Montepulciano (Siena).	..	..	12	53
* Monza	..	..	22	54
* Mortara	..	..	25	1
* Napoli (Capo di Monte).	..	..	2	59
* Nervi	..	..	23	53
* Nizza Monferrato	..	..	26	33
Noto	0	18	..	..
* Novara	..	..	25	31
* Novi Ligure	..	..	24	51
Nuoro	..	..	22	44
* Orbetello	..	..	15	10
Ormea	..	..	28	26
* Orvieto	..	..	11	33
* Osimo	..	..	6	3
* Otranto	14	1	..	..
* Padova (1)	..	..	12	31
* Palermo (2)	..	..	6	35
* Pallanza	..	..	25	46
* Parma	..	..	18	40
* Pavia	..	..	23	23
* Perugia	..	..	10	27
* Pesaro Urbino (3)	..	..	8	29
Pescara	..	..	3	8
* Peschiera sul Lago di Garda.	..	..	17	14
* Pescia (Lucca)	..	..	17	15
* Piacenza	..	..	21	13
* Pietrasanta	..	..	19	4
* Pinerolo	..	..	30	40
* Piombino	..	..	17	54
* Pisa	..	..	18	24
* Pistoia	..	..	16	20
Pola	..	..	4	40
* Pontecorvo	..	..	5	15
* Pontedecimo	..	..	24	21
* Potenza	3	15	..	..
* Prato in Toscana	..	..	15	36

(1) La provincia è comunemente chiamata così: ma sono due città diverse. Qui è segnato l ritardo di Massa: quello di Carrara è segnato altrove nella propria lettera.

(1) I numeri segnati in colonna sono della specola: su «Avvisi» ecc. fa 12-29''.

(2) I numeri segnati in colonna sono della specola: su «Avvisi» ecc. fa 6-36''.

(3) Così viene comunemente chiamata la provincia: ma sono due città distinte: il ritardo qui segnato è di Pesaro: più avanti alla sua lettera è segnato quello di Urbino.

	ANTICIPA minuti		RITARDA minuti	
	Primi	Secondi	Primi	Secondi
* Racconigi	..	..	29	15
Ragusa	..	..	1	4
* Ravenna	..	..	11	12
* Rapallo	..	..	23	7
* Recanati	..	..	5	47
* Reggio Calabria	2	40	..	..
* Reggio Emilia	..	..	17	30
* Rhò	..	..	24	0
* Rieti	..	..	8	34
* Rimini	..	..	9	42
* Rivoli Veronese	..	..	16	45
* Roma (Campidoglio)	..	..	10	4
Roma (Collegio Romano)	..	..	10	5
Roma (Specola Vaticana)	..	..	10	11
Roma (Monte Mario)	..	..	10	12
* Roveredo di Guà (Verona)	..	..	15	57
* Rovigo	..	..	12	50
Sabaudia	..	..	7	53
* Sacile	..	..	10	11
* Salerno	..	..	0	48
* Saluzzo	..	..	30	1
* San Remo	..	..	29	2
* San Severo	1	31	..	..
* Santhià	..	..	27	15
* Sarzana	..	..	20	8
Sassari	..	..	25	44
* Savigliano	..	..	29	20
* Savona	..	..	26	11
* Senigallia	..	..	7	7
* Sesto Calende	..	..	25	25
* Siena (1)	..	..	14	44
Siracusa	1	12	..	..
* Sondrio	..	..	20	31
* Spezia (La)	..	..	20	34
* Spoleto	..	..	9	37
* Stradella	..	..	22	47
* Susa	..	..	31	51
* Taranto	8	54	..	..
* Teramo (Collurania)	..	..	5	5
* Termoli	..	..	0	00
* Terni	..	..	9	26
* Torino (1)	..	..	29	13
* Tortona	..	..	24	31
Trapani	..	..	9	54
* Trento	..	..	15	40
* Treviglio	..	..	21	39
* Treviso	..	..	11	1
* Trieste	..	..	4	55
* Udine	..	..	7	3
* Urbino	..	..	9	27
* Valenza	..	..	25	28
* Varallo Sesia	..	..	26	59
* Varazze	..	..	25	44
* Varese	..	..	24	42
* Velletri	..	..	8	54
* Venafro	..	..	3	50
* Venezia (Istituto di Marina) (2)	..	..	10	38
* Ventimiglia	..	..	29	34
* Vercelli	..	..	26	17
* Vergato	..	..	15	34
* Verona	..	..	16	3
* Viareggio	..	..	18	59
* Vicenza	..	..	13	46
* Vigevano	..	..	24	34
* Viterbo	..	..	11	35
* Voghera	..	..	23	52
* Volterra	..	..	16	31
* Voltri	..	..	24	58
Zara	0	57	..	..
SAN MARINO (Repubblica)	..	..	10	14
LIBIA CIRENAICA				
Apollonia (Marsa Susa)	27	47	..	..
Barce (El Merg)	23	30	..	..
Bengasi	20	13	..	..
Cirene	27	23	..	..
Derna	30	24	..	..

(1) Su «Avvisi» ecc. fa 14–39″.

(1) Su «Avvisi» ecc. fa 29–14″.
(2) Su «Avvisi» fa 10.39″.

	ANTICIPA minuti		RITARDA minuti	
	Primi	Secondi	Primi	Secondi
Ghemines	20	7	..	..
Tobruch	36	0	..	..
Tolmeta	23	43	..	..
LIBIA TRIPOLITANIA				
Gadames.	...	..	22	0
Gat	..	..	19	17
Homs (Lebda) . . .	..	..	2	55
Misurata.	0	22	..	..
Murzuch	..	..	3	20
Tripoli	..	..	7	17
COSTA ALBANESE				
Capo Linguetta. . .	17	10	..	..
Sasene	17	6	..	..

NOTA. – Nella nostra colonia Libica si usa lo stesso Meridiano dell'Europa Centrale: si usa anche nei nostri possessi della Costa Albanese.

P. PIER DAMIANO, Capp.

DIRITTO CONCORDATARIO

Sul consenso degli ascendenti pel matrimonio dei minori.

1° *L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di fare le pubblicazioni pel matrimonio di un minore, permesso dall'Ordinario, non ostante il dissenso del padre?*

L'ufficiale di stato civile di X, ricevuta la richiesta di pubblicazioni pel matrimonio di un minore (di uno cioè che non abbia compiuto il 21° anno) nella quale il parroco affermava avere il vescovo permesso il matrimonio non ostante il mancato consenso del padre, si rifiuta di fare le pubblicazioni, esigendo che tale permesso venga dato a norma dell'articolo 3 della legge 25 maggio 1929 dal procuratore generale alla Corte d'appello. Appellandosi il parroco all'articolo 7 della medesima legge, nel quale è disposto che solo di due opposizioni può e deve tener conto l'ufficiale di stato civile, del caso cioè di precedente matrimonio civile contratto da uno o da entrambi gli sposi, e di quello d'interdizione per infermità di mente, rispondeva che quell'articolo riguarda la trascrizione dell'atto già compiuto, non già le pubblicazioni, che devono essere eseguite a norma delle leggi civili; e siccome le leggi civili prescrivono, che l'ufficiale di stato civile prima di dar corso alle pubblicazioni deve esigere per i minori il consenso di chi esercita la patria potestà, ne viene per conseguenza che senza tale consenso non possono farsi le pubblicazioni, a meno che esso non sia stato dispensato dal procuratore generale alla Corte d'appello.

Quando il vescovo avrà dispensato sul consenso dei genitori, o di altri secondo legge, il parroco potrà bene fare le pubblicazioni in parrocchia e

celebrare senz'altro il matrimonio; lo comunicherà poi all'ufficiale di stato civile il quale farà poi le pubblicazioni nella casa comunale; e, non trovato nessuno dei due casi succitati, lo trascriverà nei suoi registri.

Cita a sostegno della sua tesi l'autorevole parere della rivista « Lo Stato Civile Italiano » di Forlì, la quale nel fascicolo di gennaio 1933, a pag. 1-2 e 5-6, e più particolarmente nel fascicolo di febbraio 1933, a pag. 32, afferma che l'ufficiale di stato civile non può procedere alle pubblicazioni, se il consenso degli ascendenti non sarà stato dato allo stesso ufficiale *personalmente* o *per atto autentico*, cioè, spiega essa, per atto notarile; a meno che non sia stato dispensato dal procuratore generale alla Corte d'appello, a norma dell'articolo 67 Codice civile e dell'articolo 3 della legge 25 maggio 1929.

All'autorevole rivista di Forlì rammentiamo che la Santa Sede, che è una delle Alte Parti contraenti nel Concordato, nella Istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti, 1° luglio 1929, ha dichiarato che tutto il capo I della legge 27 maggio 1929 non riguarda il matrimonio religioso, che è disciplinato dal diritto canonico, ma il cosiddetto matrimonio civile; dichiarazione solenne, alla quale non ha avuto nulla da opporre, ad essa anzi si è conformato, lo Stato italiano. L'articolo 3 adunque della suddetta legge, che modifica l'articolo 67 del Codice civile ed afferma che il matrimonio senza il consenso degli ascendenti può essere autorizzato dal procuratore generale presso la Corte d'appello riguarda il matrimonio puramente civile; mentre pel matrimonio religioso dispenserà colui, che dal Codice di diritto canonico è chiamato a dispensare, cioè l'Ordinario.

Questa questione fa il paio con quella della dispensa degli impedimenti risultanti dal Codice civile. Poiché all'articolo 2 della detta legge è detto che la dispensa dagli impedimenti civili è accordata dal Re o dalle autorità a ciò delegate, da molti si credette che per i matrimonii religiosi, oltre che la dispensa data dalle autorità ecclesiastiche, fosse necessaria anche la dispensa civile. Ed anche l'on. Rocco, guardasigilli, intervenendo nel dibattito, che in quei primi tempi fervea tra i giuristi, nella circolare 18 luglio 1929 sostenne la necessità della dispensa civile. Quella circolare però fu da lui stesso lodevolmente corretta con l'altra del 30 luglio 1930, la quale dichiara senz'altro che la dispensa da tali impedimenti per i matrimonii cattolici viene data dalle autorità ecclesiastiche; e che, ottenuta tale dispensa, il parroco non deve fare altro che dichiarare, nel richiedere le pubblicazioni all'ufficiale di stato civile, che quel tale impedimento è stato dalle legittime autorità ecclesiastiche dispensato. Così parimenti che il procuratore generale alla Corte d'appello è chiamato dalla legge a dispensare sul mancato consenso degli ascendenti pel matrimonio dei minori, risulta dall'articolo 3 della citata legge; ma noi sappiamo che quell'articolo, come tutto il capo I riguarda i matrimonii puramente civili; dunque non fa al caso nostro, e deve rispettarsi la dispensa data dall'Ordinario, al quale per diritto canonico appartiene di dispensare in tale caso.

Questa sola considerazione basterebbe ad esaurire la risposta al quesito. Ma vogliamo anche rispondere alle ragioni superiormente addotte dalla sullodata rivista e dal nostro ufficiale di stato civile.

Questi afferma che l'articolo 7 della legge 27 maggio 1929 parla delle opposizioni alla trascrizione, non già alle pubblicazioni. Orbene, noi domandiamo: che scopo hanno le pubblicazioni? Evidentemente esse si fanno perché, rendendosi di ragione pubblica il matrimonio da contrarsi, chiunque vi abbia interesse possa presentare le sue opposizioni. Orbene, se fatte le opposizioni, il giudice delle sole due opposizioni suesposte può tener conto, e di tutte le altre deve dichiarare il non luogo, quindi neppure del mancato consenso degli ascendenti in riguardo dei minori, perché di tutto questo deve occuparsi l'Ordinario, non si comprende perché, data tale dispensa si debbano negare le pubblicazioni.

Come nel caso d'impedimenti previsti dal Codice civile, l'ufficiale di stato civile non potrebbe per legge fare le pubblicazioni, ed invece deve farle quando il parroco afferma che essi sono stati dispensati; così parimenti l'ufficiale di stato civile non potrebbe fare le pubblicazioni, quando pel matrimonio dei minori il consenso degli ascendenti non è stato dato; può invece e deve farle quando esso è stato dalla legittima autorità ecclesiastica dispensato.

Farle dopo la celebrazione del matrimonio? e a quale scopo? La legge impone le pubblicazioni anche dopo la celebrazione del matrimonio, quando tali pubblicazioni civili non sono state fatte, né dispensate dalla legittima autorità civile (procuratore del Re per una, procuratore generale per entrambe le pubblicazioni) non già quando esse sono state legittimamente chieste a tempo utile. Ripetiamo: se del mancato consenso degli ascendenti il giudice civile deve pronunziare il non luogo, lasciandone il giudizio alla legittima autorità ecclesiastica, sarebbe strano che l'ufficiale di stato civile se ne preoccupasse a tal segno da negarsi di fare le pubblicazioni, quando dalla richiesta del parroco risulta che l'Ordinario ha provveduto dispensando.

2° Può l'ufficiale di stato civile rifiutarsi a fare le pubblicazioni, quando il parroco attesta che tale consenso è stato dato in sua presenza?

La medesima rivista « Lo Stato Civile Italiano » nel medesimo fascicolo, gennaio 1933, riporta una lettera di tal Bruni Settimo, ufficiale di stato civile di Sambuca Pistoiese, il quale manifesta il suo parere, che l'ufficiale di stato civile non può rifiutarsi in tal caso di fare le pubblicazioni. Riporta a sostegno della sua tesi una risposta in tale senso, che sarebbe stata data dal procuratore generale di Firenze; dice che in tal caso la pratica matrimoniale riuscirebbe più snella ed agile, abolendo addirittura la presentazione dei fidanzati all'ufficio dello stato civile.

Per quanto la tesi arriderebbe di più a noi parroci, pure, data la presente legislazione, con tutto il rispetto dovuto all'autorità che avrebbe emesso tale giudizio, non crediamo che essa possa sostenersi, ed anche noi rispondiamo con la sullodata rivista, che l'ufficiale di stato civile non può contentarsi di tale dichiarazione, e deve esigere che il consenso venga prestato innanzi a lui.

Qui ci troviamo di fronte a due legislazioni diverse in materia: la legislazione civile esige che tale consenso venga dato da chi esercita la patria potestà, *personalmente* o per *atto autentico* all'ufficiale di stato civile; la legge canonica non impone agli ascendenti di presentarsi al parroco per dare formale consenso; si contenta semplicemente che il minore dichiari che essi conoscono la proposta di tale matrimonio e vi consentono. (Vedi modulo *Esame degli sposi* annesso all'Istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti).

Soltanto quando il minore dichiari che essi non consentono, o il parroco venga a conoscenza del loro dissenso, questi sarà tenuto ad interrogare lo stesso minore, e poi gli ascendenti sulle ragioni del dissenso, cercare di persuadere chi sta dalla parte del torto, e rimanendo il dissenso ricorrere all'Ordinario. Il consenso degli ascendenti si dà adunque formalmente una volta sola, non già innanzi al parroco, poiché innanzi a lui non son tenuti a presentarsi che quando da lui sono chiamati, ma innanzi all'ufficiale di stato civile a norma delle leggi civili, che per questa parte non sono state per nulla modificate dal Concordato. Tale consenso, o si dà, o viene dispensato; se viene dispensato dalla legittima autorità ecclesiastica, non c'è più nulla a ridire; ma se deve darsi, esso deve essere dato a norma delle leggi civili, che lo richiedono formalmente, innanzi all'ufficiale di stato civile.

Per tali motivi aderiamo al parere contrario alla tesi del Bruno, espresso dalla sullodata rivista; non già perché l'attestato del parroco non sarebbe in tal caso un *atto autentico* (infatti è atto autentico quando attesta avere l'autorità ecclesiastica dispensato su impedimenti o altro) ma perché la legge nol consente.

Non possiamo però consentire a quello che detta rivista dice, che *aderendo ad una tesi del genere* l'ufficiale di stato civile si trasformerebbe in un amanuense del parroco. Noi pensiamo, che, anche nel caso, che tale dichiarazione del parroco fosse ammessa, e verrebbe perciò a costituire *un atto autentico*; nulla ne scapiterebbe l'ufficiale di stato civile, come non ne scapita nel caso, che tale consenso risulti da atto notarile.

Né siamo d'accordo con la medesima rivista, quando essa afferma che il parroco nella legislazione attuale rappresenta l'ufficiale di stato civile *nel momento della celebrazione del matrimonio*. Il parroco, anche nella presente legislazione, non rappresenta *mai* l'ufficiale di stato civile; egli rimane *sempre* il *ministro del culto*, il quale però, appunto perché la legge civile riconosce gli *effetti civili* al *rito religioso* da lui stesso compiuto, deve fare quelle tali pratiche e fornire quei documenti, che provino innanzi alla legge civile il compimento di tale rito, nel modo che dalle Alte Parti contraenti sono state accordate.

Mons. Arcid. Filippo dott. Interlandi
Parroco di S. Giacomo (Caltagirone).

QUESITI

1. Possessori di beni ecclesiastici.

Si può assolvere il possessore di beni, già dote di un beneficio patronato ecclesiastico, ai pervenuti per eredità legittima, se si rifiuta di comporre versando una congrua somma?

R. Il sig. B., di cui nel quesito proposto, è entrato e si trova in pieno possesso dello stabile in forza « delle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico », come è detto nel quesito stesso, e cioè « a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico », come è detto dall'articolo 28 del Concordato (1): in tale articolo del Concordato, in cui il Santo Padre dà un indulto generale per motivi indubbiamente di alto valore spirituale, non si fa restrizione di sorta; anzi la S. Penitenzeria nella ben nota istruzione (12 maggio 1929) (2) con cui fissa il regolamento per l'applicazione dell'indulto sovrano, allarga esplicitamente il concetto a tutti coloro che « *in diversi modi* vennero in possesso dei beni della Chiesa usurpati e li convertirono in proprio uso ». Vero è che le leggi eversive non incamerarono ma resero redimibili i beni dei beneficii di giuspatronato soppressi; ma è chiaro che rendendoli così redimibili da parte dei patroni con lo sborso del 30 % in favore del fisco compivano una vera usurpazione; dalla quale gli attuali domini ripetono il legittimo titolo: nessun dubbio quindi che siffatti beni rientrino nell'articolo 28 del Concordato. Né va omesso che il Sommo Pontefice ha dato tale generoso condono « spinto da affetto paterno », e che nella parte dispositiva del citato documento della Penitenzeria è detto che Egli concede il condono « *a quanti* ingiustamente detengono beni ecclesiastici, eccettuati *soltanto* i possessori di edificii sacri... ».

Nessun dubbio quindi, salvo *meliore iudicio,* che il sig. B. rientri nel quadro immenso di questa paterna generosità e che a lui si possano e debbano applicare i vantaggi del citato documento, anche « per quanto in modo speciale si riferisca a legati, oneri di messe... », di cui al comma 4°, capoverso, della citata istruzione della S. Penitenzeria. L'offerta pertanto che egli fa, e che a taluno potrebbe parere esigua, a nostro avviso va accettata, non avendone egli stretto dovere.

2. Interrogatorio in processi ecclesiastici.

Ci scrivono: Nel nostro tribunale si sta svolgendo una causa matrimoniale, me ponente. È avvenuto qualche volta che uno dei giudici *nell'audizione dei testi* per suoi impegni ha dovuto lasciare l'aula, *pur volendo essere ritenuto presente*; sicché siamo rimasti nel resto della seduta due giudici invece di tre; cosa che ha provocato proteste da parte del difensore del V., il quale sosteneva che dovendo il tribunale procedere *collegialiter,* nessuno dei giudici può assentarsi, pena la nullità dell'interrogatorio e della sentenza.

(1) « Mon. Eccl. », 1929, p. 81.
(2) « Mon. Eccl. », 1929, p. 165.

Rispondiamo: Il difensore del V. si calmi; certo, se non è stato nominato il giudice istruttore dall'Ordinario (can. 1580, § 1) o dal giudice (ibid. § 2), che nel caso è l'intero collegio giudicante (ex can. 1576, § 1, 1°), alla escussione dei testi, che è un atto processuale tra i più delicati, deve assistere l'intero collegio (can. 1773, § 1, coll. col 1576 citato) come esplicitamente dispone il can. 1577, § 1, dove il « procedere debet » non può restringersi alle sole decisioni, ma deve estendersi almeno agli atti di procedura più solenni, come la contestazione della lite, l'ammissione ed escussione dei testi ecc.... Ma è pur vero che per l'istruttoria si può delegare uno, *e gremio collegii* o *extra*; e tale delega, come abbiamo accennato, va data dall'intero collegio, collegialmente, cioè a maggioranza (relativa) di voti. Non si richiede tuttavia lo scrutinio segreto; basta quindi che il collega si sia assentato col consenso di almeno due giudici su tre, come è avvenuto nel caso. Comunque, la irritualità di un atto processuale non porta con sé la nullità degli atti che precedono né di quegli atti successivi che non dipendono da quell'atto, sia pur nullo (can. 1680, § 2). Nel caso, non si può parlar di nullità di sentenza, che ancora deve essere emessa; né di nullità dell'interrogatorio, essendo consenzienti tutti e tre i giudici sull'assenza, del resto precaria, di uno di loro.

RECENSIONI

GIOVANNI BERTINI, *Santa Caterina de' Ricci*. Libreria Editr. Fiorentina, 1935. (20 × 15 cm.), XIX-446 pagine. — Prezzo, L. 13.

Il lindore mite del frontespizio è invitante, come quello delle pagine interne intercalate da suggestive illustrazioni fuori testo. Ma ancor più invitante è stato per noi il nome dell'Autore, che non ci conosce, ma che noi conoscemmo ed amammo quando tutto bisognò dare tutto sacrificare per un'Italia più grande e più pura. Ora egli è qui, tra le consorelle di Santa Caterina de' Ricci in Prato, che chiama dolcemente « buone Madri », « sempre fiduciose in chi scrive, anche quando, balestrato fra le aridezze e le inanità della vita politica, potevo (egli dice) sembrarvi da tanti anni dimentico, mi accoglieste festosamente nella visita fatta di nuovo al Convento »; fu concepita allora questa vita che è veramente un capolavoro. Quanta storia, quanta poesia, quanta aderenza alla realtà di uomini e cose, di tempi e di luoghi; quanta soave speranza. Leggete a p. 137 le tre solenni processioni intimate dal Crocefisso per implorare misericordia sui trascorsi degli uomini, ove Caterina sta a capo del corteo levando in alto il Crocifisso prodigioso... « Che cosa aggiungere a questo esempio senza pari di celeste predilezione ? La cupidigia e l'orgoglio devastano, nei tempi di cui parliamo, mezza Europa tra i flagelli delle rivolte e dello scisma religioso. *Sion, noli flere !* Il tuo Salvatore oppresso di amarezze come nella supplichevole notte del Getsemani, va cercando di posare il capo tormentato sul cuore delle creature più filiali, ardenti del suo zelo. *Ubi caput reclinet ! Ortolano eterno*, esso saprà trarre dalle fronde più umili, ma più ricche di umore, i getti della ripresa e del rafforzamento del suo regno *pro mundi vita* ». E per tutto il libro alita questa viva certezza, che è anche la nostra certezza.

Direttore responsabile: MONS. SILVIO ROMANI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16